

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2013, n. 11-6320

Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, art. 3, comma 6. Comune di Castellamonte (To). Regolamento Edilizio Comunale. D.C. n. 64 in data 12/12/2012. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che il Comune di Castellamonte (To), ai sensi dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 12/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;

constatato che:

il Regolamento Edilizio deliberato dal Comune è sottoposto all'approvazione regionale in quanto risulta in parte non conforme al testo Tipo, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;

il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO4 con nota n. 3156 del 11/04/2013, ha espresso parere favorevole sui contenuti del Regolamento Edilizio adottato dal Comune;

considerato che il Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio in data 26/07/2013, nell'esprimere il proprio parere di merito sui contenuti del Regolamento Edilizio, al fine di renderne il testo conforme al Regolamento Edilizio Tipo ed alle norme di legge, così come disposto dal 6° comma dell' art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, e sulla scorta dell'interlocuzione avvenuta con l'Amministrazione Comunale, ha proposto di sostituire gli artt. 15 e 70 del Regolamento Edilizio adottato dal Comune con i seguenti:

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali – ed esclusi quelli seminterrati, prospettanti su rampe, scale e viabilità privata di accesso agli stessi, che non emergano dal suolo rispetto agli tre fronti dell'edificio per più di mt. 1,00 misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Articolo 70 – Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

dato atto che, sulla base del richiamato parere in data 26/07/2013 del Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio, si ritiene meritevole di approvazione il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Castellamonte (To), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 12/12/2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", ai sensi del 6° comma dell' art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, delle modificazioni sopra riportate;

ritenuto regolare il procedimento seguito;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

vista la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

vista la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009, n. 267-31038;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio del Comune di Castellamonte (To), adottato con deliberazione consiliare n. 64 in data 12/12/2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio" delle seguenti modifiche per renderne il testo conforme al Regolamento Edilizio Tipo ed alle norme di legge così come disposto dal 6° comma dell' art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19:

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)

Il testo proposto è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali – ed esclusi quelli seminterrati, prospettanti su rampe, scale e viabilità privata di accesso agli stessi, che non emergano dal suolo rispetto agli tre fronti dell'edificio per più di mt. 1,00 misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Articolo 70 – Deroghe

Il testo proposto è soppresso e sostituito dal seguente:

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)